

*Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 3°
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale*

Gestore *ITALCEMENTI S.p.A.*

Localizzazione *Via Sabotino, snc – 00034 – Colleferro (RM)*

Tipologia IPPC *3.1 – “Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno”.*

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. Entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art.11 del D.Lgs. 59/2005, l'attuazione delle condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio, al Comune di Colferro e al Comune di Segni, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientale dell'impianto nel tempo (1^a trasmissione 31.01.2011)^[A];
3. Trasmettere annualmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro i termini di legge, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 59/2005.
4. Tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento.
5. Fornire, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Comunicare tempestivamente alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio, al Comune di Colferro e al Comune di Segni, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005, i risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione.
7. Comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche d'impianto (come definite dalla lettera m), del comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs. 59/2005) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Colferro o al Comune di Segni. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità Competente), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005. La Provincia di Roma, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale e/o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte siano sostanziali ai sensi della lettera n), del comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs. 59/2005, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 59/2005. Decorso tale termine, senza comunicazioni da parte della Provincia di Roma, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

^[A] Le verifiche, i campionamenti e analisi, prescritte nelle autorizzazioni settoriali sostituite, già effettuate all'impianto nell'anno 2010, se corrispondenti a quelle stabilite nel presente atto, sono valide per il primo autocontrollo.

8. Mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento.
9. Comunicare entro 30 giorni alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:
 - variazioni societarie, del Gestore dell'impianto e del Referente IPPC;
 - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
10. Comunicare preventivamente alla Provincia di Roma, al Comune di Colferro o al Comune di Segni e all'ARPA Lazio la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, nonché provvedere alla restituzione del provvedimento stesso. La Provincia di Roma, a seguito della citata comunicazione, stabilirà la tempistica entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Sindaco e all'ARPA Lazio, il "Piano di dismissione e ripristino del sito".
11. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
12. A far data della chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.
13. Utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni, indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel D.M. 24/04/2008, che dispone le *"modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005"*.
14. Adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze.
15. Garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
16. Provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso l'impianto in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 5 anni, come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
17. Sottoporre a periodici interventi di manutenzione, secondo il programma che il gestore adotta per il presente impianto, tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.

18. Il Gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazione e/o modifiche normative in materia di ambiente ed igienico sanitarie che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo e limiti di emissione

19. La società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.

Punti di emissione primari

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³	Sistema di abbattimento
Forno n. 2 + crudo 1	E.27 (nota 3)	115.000	110	24	Polveri (nota 2)	20	Filtro a tessuto DeNOx
					SOx (nota 2)	50	
					NOx (nota 2) (nota 1)	800	
					CO (nota 2)	1100	
					COT (nota 2)	80	
					HCl (nota 2)	10	
					NH3 (nota 2)	100	
					HF	1	
					Hg	0,05	
					Σ (Cd, Tl)	0,05	
					Σ (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) e loro composti	0,5	
					IPA	0,01	
					PCDD + PCDF (T-EQ)	0,1 ng/Nm ³	
Forno n. 2 + crudo 2	E.28 (nota 3)	115.000	110	24	Polveri (nota 2)	20	Filtro a tessuto DeNOx
					SOx (nota 2)	50	
					NOx (nota 2) (nota 1)	800	
					CO (nota 2)	1100	
					COT (nota 2)	80	
					HCl (nota 2)	10	
					NH3 (nota 2)	100	
					HF	1	
					Hg	0,05	
					Σ (Cd, Tl)	0,05	
					Σ (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) e loro composti	0,5	
					IPA	0,01	
					PCDD + PCDF (T-EQ)	0,1 ng/Nm ³	
Forno n. 1 + crudo 3	E.29 (nota 3)	160.000	110	24	Polveri (nota 2)	20	Filtro a tessuto DeNOx
					SOx	50	
					NOx (nota 1)	800	
					CO	1100	
					COT	80	
					HCl	10	
					NH3	100	
					HF	1	
					Hg	0,05	
					Σ (Cd, Tl)	0,05	
					Σ (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) e loro composti	0,5	
					IPA	0,01	
					PCDD + PCDF (T-EQ)	0,1 ng/Nm ³	
Forno n. 1 + crudo 3	E.30 (nota 3)	160.000	110	24	Polveri (nota 2)	20	Filtro a tessuto DeNOx
					SOx (nota 2)	50	
					NOx (nota 2) (nota 1)	800	
					CO (nota 2)	1100	
					COT (nota 2)	80	

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³	Sistema di abbattimento
					HCl (nota 2)	10	
					NH ₃ (nota 2)	100	
					HF	1	
					Hg	0,05	
					Σ (Cd, Tl)	0,05	
					Σ (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) e loro composti	0,5	
					IPA	0,01	
					PCDD + PCDF (T-EQ)	0,1 ng/Nm ³	

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³ (nota 1)	Sistema di abbattimento
Molino pozzolana	E.51	143.000	80	24	Polveri (nota 2)	20	Filtro a tessuto
					SO _x	35	
					NO _x	350	
Caldaia n. 1	E.106 (nota 4)	3.100	140	12	Polveri (nota 6)	20 (5)	-
					SO _x (nota 6)	1700 (35)	
					NO _x (nota 6)	500 (350)	
Caldaia n. 2	E.107 (nota 4)	3.100	140	12	Polveri	5	
					SO _x	35	
					NO _x	350	
Caldaia n. 3	E.108 (nota 5)	1.200	140	12	Polveri	5	
					SO _x	35	
					NO _x	350	

NOTE:

- (1) – Il Gestore dovrà adeguarsi al limite di 800 mg/Nmc di NO_x entro 6 mesi dalla emanazione del presente atto. Fino ad allora il limite che il Gestore dovrà rispettare per gli NO_x sarà pari a 1.200 mg/Nmc.
- (2) – Tali parametri devono essere misurati e registrati in continuo. Per i punti di emissione E.27, E.28, E.29, E.30 e E.51 dovranno essere misurati in continuo e registrati i seguenti parametri: il tenore volumetrico di ossigeno, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica dell'effluente gassoso. I valori limite dei parametri monitorati in continuo sono da intendersi limiti giornalieri; i limiti orari si considerano incrementati di un fattore 1,25 come previsto al punto 2.2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06
- (3) – I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno del 10% nell'effluente gassoso;
- (4) – I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno del 3% nell'effluente gassoso;
- (5) – Punto di emissione inattivo;
- (6) – I limiti in parentesi si riferiscono all'impianto alimentato a gas, quelli fuori parentesi all'impianto alimentato a BTZ

Punti di emissione secondari

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³ (nota 1)	Sistema di abbattimento
Frantoio primario	E.1 CAVA	35.100	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto da frantumazione 1°	E.2 CAVA	35.100	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Frantoio secondario	E.3 CAVA (nota 2)	13.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Vaglio frantumazione 2°	E.4 CAVA	35.100	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto frantumazione 2°	E.5 CAVA	18.200	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Stazione A	E.6 CAVA	4.300	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Stazione nastro	E.1	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Stazione arrivo	E.2	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Stazione partenza	E.3	2.100	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Scarico nastro	E.4	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Frantoio	E.5 (nota 2)	21.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto calcare	E.6 (nota 2)	1.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³ (nota 1)	Sistema di abbattimento
Trasporto calcare/estrazione correttivi	E.7	18.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto calcare	E.8	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto calcare	E.9	17.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto calcare	E.10	17.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Alimentazione molino n. 3	E.11	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Nastro crudo n. 3	E.12	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Carico crudo n. 3	E.13	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Scarico crudo n. 3	E.14	1.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Alimentazione molini 1 e 2	E.15	8.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Alimentazione molini 1 e 2	E.16	8.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo OMO	E.17	9.100	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo OMO	E.18	9.100	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Elevatore sili OMO	E.19	11.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto dai molini	E.20	41.500	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto dai molini	E.21	41.500	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto polveri f. 4	E.22	4.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance f. 1 – 2	E.23	17.900	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance f. 1 – 3	E.24	17.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo 1 solfato ferroso	E.25 (nota 3)	3.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo 2 solfato ferroso	E.26 (nota 3)	3.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Raffreddamento f. 2	E.31	130.000	130	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Raffreddamento f. 1	E.32	162.500	130	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Silo calce cotto 1 e 2	E.33 (nota 3)	5.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo calce cotto 3	E.34 (nota 3)	5.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo calce cotto 4	E.35 (nota 3)	5.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Depolverazione trasporto clinker Fuller f. 1	E.36 (nota 3)	12.000	50	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Ricevimento clinker da cava	E.37	24.000	amb.	16	Polveri	15	Filtro a tessuto
Estr. clinker da silo	E.38	8.600	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Estr. clinker da silo	E.39	8.600	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Carico clinker da silo	E.40	8.600	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Spedizione clinker	E.41	14.300	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Spedizione clinker	E.42	25.000	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Elevatori clinker	E.43	30.600	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Elevatori clinker	E.44	30.600	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Elevatori clinker	E.45	25.000	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Elevatori clinker	E.46	25.000	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Scarico clinker capannone	E.47	27.000	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Scarico Aumund n. 3	E.48	4.300	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Scarico Aumund n.3	E.49	4.300	amb.	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Depolverazione trasporto clinker fuller f. 2	E.50 (nota 3)	12.000	50	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Trasporto pozzolana	E.52	7.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili pozzolana	E.53	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Dosaggio pozzolana	E.54	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Estrazione correttivi Jolly	E.55 (nota 2)	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Elevatore correttivi	E.56	40.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Alimentazione tramoggia	E.57	14.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Alimentazione tramoggia	E.58	14.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Carico pozzolana	E.59 (nota 2)	25.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance molini	E.60	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance molini correttivi	E.61	17.200	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp. °C	Durata emissione h/die	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm ³ (nota 1)	Sistema di abbattimento
Bilance molini	E.62	12.900	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance molini	E.63	21.500	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Bilance molini	E.64	12.900	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Molino n. 1	E.65	30.000	80	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Separat. molino n. 1	E.66	30.000	80	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Molino n. 2	E.67	30.000	80	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Separat. Molino n. 2	E.68	30.000	80	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Molino n. 3	E.69	70.200	80	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Molino n. 4	E.70	54.600	80	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Elevatore trasporto cemento	E.71	21.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto al silo n. 4	E.72	7.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo n. 1	E.73	7.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo n. 2	E.74	7.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo n. 3	E.75	25.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo n. 4	E.76	25.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Insaccatrice n. 1	E.77	27.300	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Insaccatrice n. 2	E.78	27.300	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Insaccatrice n. 3	E.79	27.300	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Insaccatrice n. 4	E.80	27.300	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Canalette insacco	E.81	4.400	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trattamento sacchi	E.82	13.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trattamento sacchi	E.83	13.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trattamento sacchi	E.84	13.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trattamento sacchi	E.85	13.000	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Corsia sfuso 525	E.86	2.200	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Molino carbone	E.87	99.200	60	24	Polveri	15	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.88	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.89	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.90	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.91	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.92	4.700	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sili polverino f. 1 - 2	E.93	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Scarico nastro	E.95 (nota 2)	4.300	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Deposito calcare	E.96 (nota 2)	48.100	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Scarico calce (elevatore 112/1 trasporto cemento)	E.97	25.300	50	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Molino calce	E.98 (nota 2)	52.000	80	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Separatori	E.99 (nota 2)	26.000	50	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo Muracem	E.100	36.100	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo ossido	E.101 (nota 2)	18.200	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Spedizione zolle	E.102	34.400	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Sfuso calce	E.103	4.500	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Trasporto calce	E.104 (nota 2)	31.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Insaccatrice Muracem	E.105	31.200	amb.	16	Polveri	10	Filtro a tessuto
Estrazione silo	E.109	3.600	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Carico autobotti	E.110	14.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo deposito cemento	E.111	4.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo deposito cemento	E.112	4.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo deposito cemento	E.113	4.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo deposito cemento	E.114	4.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo deposito cemento	E.115 (nota 2)	4.800	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Carico autobotti	E.116	14.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Elevatore cemento	E.117	7.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo clinker	E.118 (nota 2)	10.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto
Silo in cotto	E.119 (nota 2)	10.000	amb.	24	Polveri	10	Filtro a tessuto

NOTE:

- (1) - i valori limite orari sono riferiti alle condizioni normali (273,5 K e 101,3 kPa) ed al volume secco;
(2) - punto di emissione inattivo;
(3) - nuovo punto di emissione.

Prescrizioni generali per le emissioni in atmosfera

20. Il Gestore, per quanto concerne gli impianti di produzione di energia termica, deve operare conformemente a quanto previsto dal Piano di Attuazione del “*Piano di Qualità dell’Aria*” emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009.
21. Gli impianti che allo stato attuale non risultano essere funzionanti (E.3CAVA, E.5, E.6, E.55, E.59, E.95, E.96, E.98, E.99, E.101, E.104, E.108, E.115, E.118 e E.119) potranno essere riattivati, senza modifiche che comportano una variazione alle emissioni, previa comunicazione alla Provincia di Roma e all’ARPA Lazio, almeno 15 giorni prima.
22. Il Gestore dovrà effettuare per i punti di emissione E.25, E.26, E.33, E.34, E.35, E.36 e E.50 (nuovi punti di emissione) le comunicazioni, almeno 15 giorni prima, alla Provincia di Roma e all’ARPA Lazio, relative alla messa in esercizio. Inoltre, il Gestore entro 1 mese deve comunicare alla Provincia di Roma e all’ARPA Lazio i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla messa a regime, con un numero di campionamenti pari a 3 per ogni punto di emissione.
23. Entro 9 mesi dall’emanazione del presente atto, il Gestore è tenuto ad installare un Sistema di Monitoraggio in continuo sul punto di emissione E27 per la misura dei seguenti parametri:
- polveri
 - SO_x
 - NO_x
 - CO
 - COT
 - HCl
 - NH₃
- ad integrazione dei Sistemi già in essere sullo stesso punto E27 e sui punti E28, E29 e E30.
24. Entro 9 mesi dall’emanazione del presente atto, il Gestore è tenuto ad installare un Sistema di Monitoraggio in continuo sul punto di emissione E51 per la misura delle polveri
25. Entro 6 mesi dall’emanazione del presente atto, il Gestore dovrà predisporre, per i punti E28, E29 e E30 e, entro 2 mese dall’installazione dello SME del punto E27 e E51, un Manuale di Gestione degli SME.
26. La strumentazione dei sistemi di monitoraggio in continuo deve essere esercita, verificata e calibrata, secondo quanto previsto, nell’Allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i, tenuto conto altresì dell’Allegato II del DM 31/1/2005.
27. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, secondo quanto stabilito dal comma 13 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.
28. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (comma 1, art. 270 del D.Lgs. 152/2006) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.

29. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive attraverso il mantenimento in condizione di perfetta efficienza i sistemi di captazione delle emissioni.
30. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dallo stoccaggio e movimentazione delle materie e dei rifiuti polverosi, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e/o pulizia piazzali.
31. Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà inviare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio, al Comune di Segni un programma di riduzione delle emissioni di polveri di cava attraverso l'adozione di opportune tecnologie, prassi e misure cautelative.

Prescrizioni impiantistiche per le emissioni in atmosfera

32. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
33. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
34. Dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionare in accordo con quanto specificatamente indicato nel Manuale UNICHIM n. 122, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica.. Laddove le norme tecniche non fossero applicabili la società potrà applicare altre opzioni (documentate) e, comunque, concordate con ARPA Lazio.
35. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la dispersione del flusso nella parte terminale del punto di emissione allo sbocco deve essere verticale verso l'alto, con altezza minima tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri (e da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc... ad eccezioni dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa, quali uffici, mensa, ecc...); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni a perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
36. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sui sistemi di abbattimento, devono essere annotati su apposito registro. Per il modello del registro fare riferimento all'appendice 2 (punto 2.8) dell'Allegato VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006. Tale documento dovrà essere messo a disposizione della Provincia di Roma e dell'ARPA Lazio in caso di ispezione.
37. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio.

Monitoraggi periodici per le emissioni in atmosfera

38. Il monitoraggio e le analisi di ogni emissione dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo.

39. I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni degli impianti considerati.
40. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
41. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.
42. Il Gestore deve trasmettere, entro 2 mese dal prelievo, i risultati degli autocontrolli effettuati, alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione.
43. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni in atmosfera devono riportare i seguenti dati:
- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³ e in ngTEq/Nm³ per i PCDD/F
 - Portata dell'aeriforme (espressa in Nm³/h) – il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 K e 101,323 kPa);
 - Temperatura dell'aeriforme (espressa in °C);
 - Ove non indicato diversamente, il tenore di ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;
- Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: laboratorio, il numero e la denominazione del punto di emissione, l'ora, la data, le condizioni d'esercizio, gli esiti delle misure, le metodiche utilizzate, i valori limite e la firma di un tecnico abilitato.
44. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere rispettate le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO, ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'All. 2 del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'All. VI, Parte V del D.Lgs. 152/06.
45. Il Gestore dovrà rendere disponibili i dati sul monitoraggio in continuo in modo che sia visualizzati sul sito web del Comune di Colleferro, secondo modalità concordate con il Comune stesso.

CONSUMO RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA

Quadro emissivo e limiti di emissione

46. Il Gestore della società dovrà assicurare il rispetto dei limiti per i seguenti scarichi idrici.

Sigla	Tipologia di acque scaricate	Portata media	Recettore	Sistema di trattamento
SF1	Acque di raffreddamento, acque meteoriche e acque reflue civili dello stabilimento	37.672	Fosso Cupo	- Dissabbiatore - Disoleatore
SF2	Acque di raffreddamento, acque meteoriche e acque reflue civili dello	37.672	Fosso Cupo	- Dissabbiatore - Disoleatore

	stabilimento			
SF3	Acque di raffreddamento, acque meteoriche e acque reflue civili dello stabilimento	75.190	Fosso Cupo	Dissabbiatore Disoleatore
SF4	Acque reflue civili della Cava di S. Bruno	-	Scarico sul suolo	Ossidazione forzata da 11 ab/eq
C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 – C7 – C8	Acque reflue civili dello stabilimento	-	Scarico parziale nella rete fognaria interna e successivamente nel corpo idrico Fosse Cupo	n.3 impianti da 50 ab/eq n.3 impianti da 30 ab/eq n.1 impianto da 80 ab/eq n. 1 impianto da 10 ab/eq

47. Il Gestore, per i punti di scarico SF1 - SF2 - SF3 (scarico acque industriali, acque meteoriche e acque reflue civili), dovrà scaricare nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.
48. Il Gestore, per il punto di scarico SF4 (acque reflue civili della Cava di S. Bruno), dovrà scaricare nel rispetto dei limiti di emissioni di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.
49. Il Gestore, per i punti di scarico C1 – C2 – C3 – C4- C5 – C6 – C7 e C8 (scarico parziale di acque reflue civili), dovrà scaricare nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, specificatamente per i parametri COD, BOD, Azoto ammoniacale e Solidi Sospesi Totali. Per il parametro Solidi Sospesi Totali il Gestore deve rispettare la concentrazione di 70 mg/l.
50. Secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
51. Il Gestore non può attivare nuovi scarichi se non autorizzati.

Prescrizioni generali per le emissioni in acqua

52. Il Gestore deve operare in conformità a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del "Piano di Tutela delle Acque" emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.
53. Entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto, il Gestore dovrà presentare per approvazione alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, un progetto di adeguamento al P.T.A. emanato dalla Regione Lazio. Le acque di prima pioggia costituite dalla precipitazione di ogni evento meteorico, di entità stabilita in accordo a quanto previsto dal comma 7, dell'art. 24 del P.T.A. della Regione Lazio, dovranno essere raccolte e opportunamente trattate prima del loro scarico. Inoltre, il Gestore dovrà prevedere un pozzetto di controllo a valle del trattamento e a monte dello scarico finale. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 3, Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06. Nel progetto, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere chiaramente indicate le tempistiche di realizzazione.
54. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo la normativa vigente.

55. Il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione. Inoltre, dovrà annotare mensilmente su apposito registro, sia cartaceo sia informatico, i prelievi idrici da tutte le fonti di approvvigionamento. Per far ciò devono essere presenti, su tutti i punti di prelievo, contaltri mantenuti in buono stato di funzionamento.
56. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc...) che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate, dovrà essere comunicato entro 24 ore alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Colleferro o al Comune di Segni. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, la Provincia di Roma potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico.

Prescrizioni impiantistiche per le emissioni in acqua

57. Entro 3 mesi dall'emanazione del presente atto, il Gestore dovrà presentare, per approvazione alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, un progetto per il trattamento da eventuali sostanze oleose presenti nelle acque industriali destinate al circuito antincendio. Inoltre, il progetto dovrà prevedere l'installazione di un contaltri destinato alla contabilizzazione delle acque effettivamente utilizzate nell'antincendio. La lettura di detto conta litri dovrà essere riportata sul registro previsto nel punto 54.
58. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006. Periodicamente dovranno essere asportati eventuali sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
59. Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento prodotti dalle acque di prima pioggia e di dilavamento: a tale scopo prodotti, materie prime e rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze potenzialmente inquinanti tossiche, nocive, corrosive, o comunque potenzialmente inquinanti, dovranno essere detenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediata pulizia delle superfici interessate utilizzando idonei materiali assorbenti.
60. La Società dovrà mantenere in un buono stato di efficienza tutti gli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, dovrà mantenere ed aggiornare un registro in cui dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati su tutti gli impianti di trattamento delle acque. Tale documento dovrà essere messo a disposizione della Provincia di Roma e dell'ARPA Lazio in caso di ispezione.
61. In base alla parte III, art. 127 del D. Lgs. 152/2006 *“i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro impiego sia appropriato”*.

Monitoraggi periodici per le emissioni in acqua

62. Il monitoraggio e le analisi di ogni scarico idrico dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo.

63. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti, ove possibile, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo.
64. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo.
65. Il Gestore deve trasmettere, entro 2 mese dal prelievo, alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio i certificati di analisi chimico-fisiche in originale, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione.
66. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: laboratorio, il numero e la denominazione del punto di scarico, l'ora, la data, gli esiti delle misure, le metodiche utilizzate, i valori limite e la firma di un tecnico abilitato.
67. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere eseguite le norme CEN o, laddove non disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'All. 2 del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

EMISSIONI SONORE

Quadro emissivo e limiti di emissione

68. Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Il Comune di Colferro ha prodotto piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95. Tale piano prevede:

- Classe VI per tutta l'area comprendente gli impianti di produzione Italcementi;
- Classe VI per la parte di tracciato del nastro calcare all'interno dell'area industriale;
- Classe IV per l'area residenziale commerciale a ridosso del confine ovest della cemenzeria;
- Classe IV per la parte di tracciato del nastro calcare che attraversa la zona residenziale del Comune di Colferro;
- Classe IV per la parte di tracciato del nastro calcare che attraversa la zona residenziale del Comune di Colferro;
- Classe III per le aree abitative confinanti con il tracciato del nastro trasporto calcare e adiacenti la cava.

I valori limite di emissione ed immissione previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle.

TABELLA A: Classificazione acustica dei territori comunali

Classe III – Aree di tipo misto: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività

artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali: Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TABELLA B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00 - 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
III - Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00 - 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
III - Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Prescrizioni generali per le emissioni di rumore

69. Qualora venisse riscontrato, sia per lo stabilimento sia per la cava, il superamento dei limiti di zonizzazione acustica approvati dal Comune interessato, il Gestore deve, entro 6 mesi, presentare al Sindaco del Comune interessato e all'ARPA Lazio, un Piano di Risanamento Acustico Ambientale.

Monitoraggi periodici per le emissioni di rumore

70. Il monitoraggio circa l'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo.

71. Le rivelazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

72. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta una valutazione di impatto acustico previsionale. Una volta realizzate le modifiche e gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori sensibili che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. Sia i risultati dei rilievi, contenuti in una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Roma, al Comune interessato e all'ARPA Lazio.

73. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere eseguite le norme CEN o, laddove non disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'All. 2 del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

RIFIUTI PRODOTTI

Prescrizioni generali per la gestione dei rifiuti prodotti

74. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
75. I rifiuti speciali conferiti presso impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006:
- Non pericolosi: il produttore è tenuto ad effettuare il campionamento e l'analisi dei rifiuti prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione (comma 4 dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998);
 - Pericolosi: il produttore è tenuto ad effettuare il campionamento e l'analisi dei rifiuti prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione (comma 3 dell'art. 7 del D.M. n. 161 del 12/06/2002).
76. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conferiti presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati in procedura ordinaria (ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 o ai sensi del D.Lgs. 59/2005):
- Il produttore è tenuto ad effettuare l'analisi ed il campionamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo le tempistiche imposte dall'impianto presso cui gli stessi vengono conferiti;
 - Il Gestore, prima del conferimento all'impianto dei rifiuti speciali classificabili alternativamente come pericolosi o non pericolosi (Codice CER "a specchio") in funzione del contenuto di sostanze, è tenuto a dimostrare, mediante idonea certificazione analitica, la corretta classificazione del rifiuto.
77. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la pericolosità.
78. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.
79. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto dalla lettera m), del comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. Il deposito temporaneo deve essere ben contraddistinto da idonea cartellonistica riportante il Codice CER e la descrizione.
Le aree di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati, inoltre devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e i DPI da utilizzare.
80. Relativamente ai rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose (Direttiva 67/548/CE, Direttiva 99/35/CE, Regolamento 1272/2008/CE).
81. I rifiuti prodotti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un Codice CER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

82. La gestione dei rifiuti prodotti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti. Durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei DPI, forniti sulla base dei rischi valutati.
83. Il deposito degli oli esausti, delle emulsioni oleose e dei filtri dell'olio, gestito ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 392 del 16 maggio 1996, in particolare i requisiti di cui all'Allegato C.
84. I rifiuti incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
85. È vietato il deposito di olio contaminato da PCB.
86. L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle previste dal D.Lgs. 81/2008, deve essere gestito secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
87. Per tutti i rifiuti prodotti deve essere privilegiato l'avvio ad impianti di recupero. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi.
88. Il Gestore deve assicurare, sia per lo stabilimento sia per la cava, la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 148/1998, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
89. Il Gestore deve conferire i rifiuti in uscita dall'insediamento produttivo, accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e/o smaltimento utilizzando vettori in possesso di iscrizione rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
90. Il Gestore deve rispettare le prescrizioni previste dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i. inerenti al SISTRI.

Prescrizioni impiantistiche per la gestione dei rifiuti prodotti

91. Tutte le aree interessate dalla movimentazione e dal deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
92. I serbatoi contenenti rifiuti speciali pericolosi liquidi devono possedere adeguate caratteristiche di resistenza alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Detti serbatoio devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento.
93. Nell'area di stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere presenti idonei materiale di assorbimento.

RECUPERO DI RIFIUTI

94. Le tipologie e le quantità massime che l'impianto può recuperare e le operazioni di recupero consentite sono riportate nella tabella seguente.

Tipologia	CER	Descrizione	Operazione autorizzata	Quantità massima di messa in riserva R13 (t/anno)	Quantità massima di recupero R5 (t/anno)
4.4	10.02.02	Scorie non trattate	R5	n.a.	25.000
	10.09.03	Scorie di fusione			
	10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie			
5.14	12.01.01	Limature e trucioli di materiali ferrosi	R5	n.a.	10.000
	10.02.10	Scaglie di laminazione			
	12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
	12.01.03	Limature e trucioli di materiali non ferrosi			

Tipologia	CER	Descrizione	Operazione autorizzata	Quantità massima di messa in riserva R13 (t/anno)	Quantità massima di recupero R5 (t/anno)
7.4	10.12.03	Polveri e particolato	R5	n.a.	2.000
	10.12.06	Stampi di scarto			
	10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
7.8	16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*	R5	n.a.	1.500
	16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01*			
	16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.01.03*			
	06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15*			
	07.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti			
7.25	10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	R5	n.a.	50.000
	10.09.10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09*			
	10.09.12	Altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11*			
	10.09.06	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05*			
	10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelli di cui alla voce 10.09.07*			
	16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01*			
	16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.01.03*			
12.1	03.03.02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R5	n.a.	500
	03.03.11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10*			
	03.03.05	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della			

Tipologia	CER	Descrizione	Operazione autorizzata	Quantità massima di messa in riserva R13 (t/anno)	Quantità massima di recupero R5 (t/anno)
		carta			
	03.03.09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio			
	03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.			
	03.03.99	Rifiuti non specificati altrimenti.			
12.3	01.04.10	Polveri e residui affini, diverse da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R5	n.a.	45.000
	01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diverse da quelli di cui alla voce 01.04.07*			
12.4	01.04.10	Polveri e residui affini, diverse da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R5	n.a.	20.000
	01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diverse da quelli di cui alla voce 01.04.07*			

Tipologia	CER	Descrizione	Operazione autorizzata	Quantità massima di messa in riserva R13 (t/anno)	Quantità massima di recupero R5 (t/anno)
12.13	19.08.02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R5	n.a.	15.000
	19.09.02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			
	19.09.03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			
13.2	19.01.12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11*	R5	n.a.	20.000
	19.01.14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13*			
	10.01.01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04*)			
	10.01.15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14*			
	10.01.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato			
	10.01.17	Cenere leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16*			
13.3	19.01.12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11*	R5	n.a.	12.000
13.6	06.11.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	R5	n.a.	25.000
	06.11.01	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio.			
	06.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti.			
	10.01.05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi.			
	10.01.07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi.			
	10.12.10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09.			

n.a. – non autorizzato.

95. Il Gestore, in virtù di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007, dalle circolari esplicative dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal Parere del Consiglio di Stato – Sezione Seconda

del 18/06/2008 n. 200801001, per poter continuare ad effettuare le operazioni di recupero di materia (R5) dei rifiuti non pericolosi, dovrà presentare acquisire entro il 22 novembre 2011 istanza di V.I.A., ovvero la verifica ad assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi dell'art. 20 del Titolo III e p. 8, lett. z b dello Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (impianto di recupero come materia di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 10 t/

96. Per i rifiuti in entrata e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati sono riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
97. Il Gestore dovrà rispettare le disposizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 (mod. dal D.Lgs. 186/2006, quali:
- Alla prima ricezione dei rifiuti all'impianto, e ogni 24 mesi, la società deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
 - I rifiuti da recuperare devono rispettare le caratteristiche e la provenienza previste in conformità alle singole tipologie riportate nel Suballegato 1, dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..
98. Qualora il carico dei rifiuti in entrata all'impianto sia respinto, il Gestore deve comunicarlo alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia fotostatica del Formulario di Identificazione dei Rifiuti.
99. Per i "codici a specchio" e per i rifiuti il cui Codice CER termina con 99, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni lotto di rifiuto accettato presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale.
100. Le aree interessate dal passaggio, dalle aree soste operative dei mezzi e dallo scarico dei rifiuti avviati a recupero, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
101. Le aree destinate al recupero di rifiuti (recupero di materia – R5) dovranno essere identificate da idonea cartellonistica riportante: i Codici CER e la descrizione dei rifiuti.
102. Il Gestore deve assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sia in ingresso sia recuperati internamente, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 148/1998, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
103. Il Gestore deve ricevere i rifiuti in entrata all'impianto, accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, da vettori in possesso di iscrizione rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.
104. Il Gestore rispettare le prescrizioni previste dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i. inerenti al SISTRI.

SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

105. Il Gestore deve assicurare un'adeguata gestione e manutenzione dell'area dei piazzali in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo.

106. L'area di piazzale dell'impianto e la pavimentazione interna di ciascun reparto devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed il Gestore dovrà assicurare la manutenzione della stessa in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo.
107. La capacità del bacino di contenimento dei serbatoio fuori terra deve essere pari alla terza parte di quella complessiva di tutti i serbatoi. In ogni caso, il bacino di contenimento deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
108. Ogni serbatoio dovrà essere sempre tenuto in massima efficienza attraverso ispezione visiva e manutenzione di valvole, sfiati, scarichi di fondo, ecc...
109. Entro 3 mese dall'emanazione del presente atto, il Gestore dovrà presentare, alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, il certificato di prova di tenuta che dovrà essere effettuata su tutti i serbatoi interrati presenti.
110. L'eventuale dismissione di serbatoi interrati dovrà essere comunicata almeno 2 mesi prima alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio.
111. Il Gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia di Roma e agli Enti Competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

ENERGIA

112. Il Gestore, se ha un consumo annuale di energia superiore a 10.000 t.e.p. deve comunicare annualmente il nominativo dell'Energy Manager, ai sensi della Legge n. 10/1991.
113. Il Gestore dovrà verificare, con cadenza annuale, il rendimento energetico complessivo dell'impianto. I risultati dovranno essere presentati entro il 30 marzo di ogni anno, alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio.

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

114. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
115. Il Gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il Piano di emergenza e rispettare gli adempimenti derivanti dalle disposizione dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

116. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio, al Comune di Colleferro o al Comune di Segni eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
117. Il Gestore dovrà mantenere attivo e certificato il Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma UNI EN ISO 14001.
118. Il coke di petrolio utilizzato dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

119. Le biomasse utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto alla sezione quarta dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

120. Il Gestore, almeno 3 mesi prima dell'utilizzo di biomassa, invierà alla Provincia, all'ARPA Lazio e ai Comuni di Colferro una relazione di previsione sul potenziale impatto odorigeno derivante dalla combustione del mix di biomassa prescelta.

121. il gestore entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà assicurare le garanzie finanziarie alla Provincia determinate sulla base delle quantità di rifiuti non pericolosi autorizzati nella tabella prevista dalla prescrizione n. 94 secondo quanto previsto nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 755 del 24 Ottobre 2008 - Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e del D.Lgs n. 59/2005" e s. m. e i.;

CONTROLLI PROGRAMMATI DI ARPA LAZIO

La sezione provinciale di ARPA Lazio, entro 60 giorni dalla trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del gestore, deve effettuare tutte le seguenti attività:

- a) Accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art.11 del D.Lgs. 59/05;
- b) Effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel P.M.e C.;
- c) Verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità, provvedendo ad informarne la Provincia di Roma.

I controlli programmati di ARPA Lazio sono a carico del gestore secondo quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*".

Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale n. 377438678 (codice IBAN IT 03 O 07601 14600 000037438678) INTESTATO ad ARPA Lazio con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. del).